

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante la nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1137 in data 26 agosto 2016 recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Richiama in particolare l'articolo 8 della legge regionale di cui sopra che prevede che per favorire la ricomposizione fondiaria possono essere concessi alle PMI (microimprese e piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014) operanti sul territorio regionale, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini, sostenuti per la compravendita e la permuta di terreni agricoli.

Ricorda che l'articolo 31 della legge succitata demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra.

Richiama, in proposito, la DGR 1264 del 23 settembre 2016 con la quale sono stati approvati le modalità e i criteri applicativi per la concessione, per l'anno 2016, di aiuti a fondo perduto per favorire la ricomposizione fondiaria da parte delle pmi (microimprese e piccole e medie imprese) nel settore della produzione primaria, ai sensi della l.r. 3 agosto 2016, n. 17.

Riferisce in ordine alla necessità di disciplinare le modalità e i criteri per la concessione di tali aiuti anche per i futuri bandi e che, come rappresentato dal competente dirigente, rispetto ai criteri approvati per l'anno 2016, si è provveduto a semplificare le procedure amministrative, richiedendo la presentazione di un solo preventivo di spesa notarile a fronte dei 3 precedenti, sono stati ampliati i tempi per la presentazione delle domande ed è stata prevista la facoltà in capo al dirigente responsabile di prevedere ulteriori finestre istruttorie oltre a quella la cui scadenza è prevista al 30 aprile di ogni anno.

Propone pertanto di procedere all'approvazione dei criteri applicativi disciplinanti la concessione di aiuti a fondo perduto previsti dal bando in questione, procedendo alla prenotazione della somma di euro 50.000,00 per l'anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;

- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019, nell'ambito del programma n. 16.001 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare le modalità e i criteri applicativi per la concessione di aiuti a fondo perduto per favorire la ricomposizione fondiaria da parte delle PMI (microimprese e piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 3 agosto 2016, n. 17;
2. di dare atto che i succitati criteri sono disciplinati nell'allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di prenotare per l'anno 2017 la spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sul capitolo 22050 "Trasferimenti correnti alle imprese agricole per la ricomposizione fondiaria di terreni agricoli" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità e di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 8: Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli.
- 1.2 Tale regime di aiuti è stato registrato presso la Commissione Europea con il seguente numero: SA.46331(2016/XA).

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Contributi a fondo perduto a copertura delle spese notarili, comprensive delle relative imposte, e tecniche inerenti agli atti di acquisizione a titolo oneroso della piena proprietà, ivi compresa l'acquisizione di quote di proprietà, per l'arrotondamento di fondi agricoli siti sul territorio regionale, da effettuarsi mediante compravendite o permutate.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

4. Requisiti soggettivi

- 4.1 I richiedenti devono:
 - a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
 - b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
 - c) essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, nonché detenere un fascicolo aziendale SIAN validato;
 - d) essere titolari di un'azienda con una Produzione Standard (PS) minima pari a 2.000 euro.
- 4.2 I richiedenti devono diventare pieni proprietari dei terreni cui si riferisce l'agevolazione. Per piena proprietà si intende che i terreni oggetto di acquisizione non devono essere gravati da usufrutto.
- 4.3 L'acquisto congiunto da parte di più beneficiari è ammesso esclusivamente nel caso di coniugi in regime legale di comunione dei beni o nel caso in cui i terreni confinanti che giustificano l'intervento siano già in comproprietà dei richiedenti.

- 4.4 L'impresa beneficiaria non deve essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- 4.5 L'impresa beneficiaria non deve essere in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

5. Requisiti oggettivi

- 5.1 L'accorpamento deve riguardare terreni agricoli situati in zone di tipo agricolo secondo i piani regolatori generali comunali vigenti. I terreni oggetto di acquisizione devono essere confinanti con terreni agricoli già di proprietà dei richiedenti.
- 5.2 I terreni oggetto della richiesta di accorpamento non devono essere inseriti all'interno di comprensori di riordino fondiario, come definiti dal decreto assessorile di approvazione del relativo studio preliminare.
- 5.3 L'acquisizione tramite compravendita e permuta deve consentire la costituzione di uno o più fondi agricoli accorpati di dimensione complessiva pari ad almeno 1.000 metri quadrati, ottenibile anche tramite più compravendite. Tale limite può essere derogato nel caso di acquisizioni di particelle inglobate per almeno il 75% all'interno di superfici di proprietà del richiedente.
- 5.4 I terreni oggetto di permuta non devono essere confinanti con terreni di proprietà dei rispettivi proprietari, fatti salvi casi particolari che saranno esaminati dalla commissione tecnica.
- 5.5 L'atto notarile di acquisizione (compravendita o permuta) dev'essere stipulato dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, pena l'inammissibilità a contributo. I richiedenti possono procedere a proprio rischio all'acquisto anche prima della concessione dell'aiuto. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
- 5.6 L'atto notarile deve, inoltre, riportare i valori di ogni singola particella oggetto di acquisizione o almeno il valore complessivo dei terreni ammessi a finanziamento.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 Sono concessi contributi in conto capitale nella percentuale del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

7. Criteri di selezione

- 7.1 Ai fini della definizione della graduatoria sono previsti i seguenti criteri di selezione:

A – Tipologia di beneficiario (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)	15
- agricoltori di età inferiore ai 40 anni	10
- agricoltori di età compresa fra 40 e 60 anni	5

B – Dimensionamento aziendale (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- aziende con PS compresa fra 2.000 e 20.000 euro	10
- aziende con PS compresa fra 20.000 e 80.000 euro	8
- aziende con PS superiore fra 80.000 e 120.000 euro	5

Il calcolo della Produzione Standard (PS) è effettuato con le medesime procedure e modalità previste dal bando relativo alla tipologia di intervento 4.1.1 di cui al provvedimento dirigenziale n. 148 del 23/01/2017.

C – Territorio (criterio con scelta esclusiva)	Punti
- accorpamento realizzato in area Natura 2000	10
- accorpamento realizzato in aree ARPM	8
- accorpamento realizzato in aree ARM	5

- 7.2 A parità di punteggio è data priorità alla domanda con data di presentazione meno recente.

8. Presentazione delle domande di aiuto

- 8.1 I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto a partire dal 15 febbraio e fino al 30 aprile di ogni anno. Nei casi in cui tale scadenza coincida con una giornata non lavorativa, la stessa è fissata nel primo giorno utile successivo. Le domande inoltrate oltre i termini indicati sono escluse dall'accesso agli aiuti.
- 8.2 In relazione a disponibilità finanziarie residuali e/o aggiuntive, è facoltà del responsabile del procedimento prevedere, con proprio provvedimento, eventuali ulteriori finestre istruttorie indicando i termini per la presentazione della domanda di aiuto (punto 8.1), per la stipula dell'atto notarile (punti 5.5 e 10.3) e per la presentazione della domanda di pagamento (punto 10.4).
- 8.3 La domanda di aiuto, presentata allo Sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali tramite la modulistica appositamente predisposta, è corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto di mappa dei terreni interessati all'arrotondamento;
 - b) n. 1 preventivo di spesa a firma di uno studio notarile sulla base dello schema allegato;
 - c) eventuale preventivo di spesa del tecnico che ha avuto l'incarico di predisporre la domanda.
- 8.4 Il preventivo di cui alla precedente lettera b) deve riguardare esclusivamente i terreni oggetto di accorpamento che soddisfano i requisiti di cui ai presenti criteri.

9. Soggetti coinvolti

- 9.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione dei presenti criteri vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) responsabile del procedimento;
 - b) responsabile dell'istruttoria;
 - c) commissione tecnica.
- 9.2 Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale.
- 9.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore il quale predisponde l'istruttoria delle pratiche.
- 9.4 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) il funzionario dell'ufficio competente;
 - c) il tecnico dell'ufficio competente.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:

- a) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- b) all'approvazione della spesa ammissibile;
- c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;

- e) allo svincolo di terreni già oggetto di contributo.

La commissione provvede, inoltre, a rilasciare pareri di carattere generale e disciplina eventuali aspetti non previsti dai presenti criteri.

10. Procedimento amministrativo e tempistica

- 10.1 La commissione tecnica, entro trenta giorni dallo scadere del bando, approva la graduatoria delle domande di aiuto. Tale esito è segnalato al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito della valutazione delle eventuali memorie pervenute, il responsabile del procedimento propone alla Giunta regionale l'approvazione della graduatoria e la prenotazione della spesa.
- 10.2 Il responsabile del procedimento, con provvedimento dirigenziale, provvede successivamente alla concessione del contributo e all'impegno della spesa sulla base della graduatoria di cui al punto precedente.
- 10.3 Il beneficiario, nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata accolta e sia stata inserita utilmente in graduatoria, è tenuto a stipulare l'atto notarile di acquisizione (compravendita o permuta) dei terreni oggetto di accorpamento entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
- 10.4 Il beneficiario presenta, entro e non oltre la data del 31 ottobre dell'anno di riferimento, pena l'esclusione dai benefici previsti, la domanda di pagamento corredata dell'atto notarile registrato e delle fatture, regolarmente quietanzate, del notaio e del tecnico incaricato.

11. Definizione della spesa ammessa a contributo

- 11.1 Alla determinazione della spesa ammessa concorrono esclusivamente le seguenti voci di spesa:
 - 1. imposte per la registrazione dell'atto:
 - a) imposta di registro,
 - b) imposta ipotecaria,
 - c) imposta catastale,
 - d) tassa ipotecaria e voltura catastale,
 - 2. spese di visura nel limite massimo di 100 euro;
 - 3. onorario notarile comprensivo di eventuali altre voci di costo (tassa d'archivio, spese generali studio, cassa previdenza notariato, CNN, ecc.);
 - 4. spese tecniche per la predisposizione della pratica nel limite di 200 euro.

11.2 Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono fissati i seguenti massimali relativi agli onorari notarili:

Numero compravendite	Onorario notarile per compravendita
1	€ 600,00
2	€ 500,00
3	€ 350,00
4	€ 300,00
>4	€ 270,00

11.3 Non sono considerati ammissibili a contributo l'IVA, i fabbricati rurali, i boschi ed ogni altro bene diverso da terreni agricoli coltivati o potenzialmente oggetto di coltivazione, nonché i terreni agricoli che non hanno i requisiti oggettivi di cui al punto 5.

11.4 Non sono, inoltre, ammissibili ad aiuto i trasferimenti, tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado e i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano-parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

12. Obblighi del beneficiario, ispezioni e controlli

12.1 Il beneficiario delle provvidenze deve impegnarsi formalmente a:

- a) nel caso in cui l'acquisto o la permuta abbia riguardato terreni incolti, rimettere a coltura i terreni entro un anno dalla data di acquisto. La rimessa a coltura deve riguardare tutta la superficie razionalmente recuperabile e comunque una superficie non inferiore al 50% di quella acquisita;
- b) mantenere la destinazione agricola dei terreni accorpati e coltivarli, direttamente o tramite terzi, per almeno 10 anni dalla data del saldo finale dell'aiuto oppure, nel caso di cui alla precedente lettera a), dalla data in cui il beneficiario ha comunicato di aver provveduto alla rimessa a coltura dei terreni incolti;
- c) non alienare o frazionare i terreni accorpati, per la durata dell'impegno di cui alla lettera precedente.

Per terreni accorpati si intendono sia i terreni di proprietà confinanti, sia quelli oggetto di acquisizione. Gli impegni di cui alle lettere a) e b) sono ritenuti assolti anche nel caso in cui i terreni accorpati diventano oggetto di edificazione di fabbricati rurali che hanno ottenuto la razionalità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta).

- 12.2 Il dirigente della struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario, il rinvio, per il massimo di un anno, della decorrenza del termine di cui al comma 12.1, lettera a), con conseguente spostamento finale di durata del vincolo d'uso.
- 12.3 La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al punto 12.1, la deroga degli impegni assunti, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscono la prosecuzione della coltivazione agricola dei terreni accorpati.
- 12.4 Nei casi previsti dal punto 12.3, i beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi in conto capitale percepiti. I terreni oggetto della deroga non potranno, tuttavia, essere nuovamente oggetto di finanziamento prima dello scadere dei termini indicati al punto 12.1, lettere b) e c).
- 12.5 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, le strutture competenti dispongono controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende.

13. Provvedimento di revoca e procedura di restituzione degli aiuti a chi contravviene ai vincoli

- 13.1 Le agevolazioni sono revocate:
- a) qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi e agli impegni previsti dalle presenti disposizioni applicative, fatti salvi i casi previsti dal punto 12.3;
 - b) qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, nonché qualora i medesimi ostacolino volontariamente il regolare svolgimento dei controlli.
- 13.2 Nel caso di violazione di cui al punto 13.1 lettera a), la revoca comporta l'obbligo di restituire entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:
- il contributo percepito, maggiorato di una penale del 10% dell'ammontare da restituire, se la violazione è avvenuta entro un anno dalla data di approvazione del saldo finale. Se la violazione avviene nei quattro anni successivi la penale è progressivamente ridotta ogni anno di 2 punti percentuali;
 - una penale pari al 10% di quanto percepito, se la violazione è avvenuta il sesto anno rispetto alla data di approvazione del saldo finale. La penale è progressivamente ridotta di 2 punti percentuali se la violazione è avvenuta negli anni successivi.
- 13.3 Nel caso di violazione di cui al punto 13.1 lettera b), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il contributo percepito, maggiorato di una penale del 10% dell'ammontare da restituire.

Allegato 1

Dati pratica	
--------------	--

Nominativo richiedente	
Valore complessivo terreni oggetto di accorpamento	

Dettaglio preventivo	
----------------------	--

Imposta di registro	
Imposta ipotecaria	
Imposta catastale	
Tassa ipotecaria e voltura catastale	
Totale	

Onorario notarile	
IVA	
Totale	

Totale complessivo	
---------------------------	--